



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli

SINTETICITÀ E CHIAREZZA DEGLI ATTI PROCESSUALI ALLA LUCE DEL DM 110/2023

Avv. Roberto Arcella

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Referente per l'Informatica e l'Innovazione

Napoli, 14 novembre 2023

Sinteticità e chiarezza

- ✓ L'atto di citazione: le ragioni della domanda devono essere «*esposti in modo **chiaro e specifico***» (art. 164, n. 4)
- ✓ La comparsa di risposta: il convenuto «*proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo **chiaro e specifico***» (art. 167, co. 1).
- ✓ Art. 121 c.p.c., a mente del quale «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo **chiaro e sintetico**».
- ✓ **Art. 46, co. 6, disp. att. c.p.c.**, il difetto di sinteticità e chiarezza non determina la nullità dell'atto «*ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo*».
- ✓ Se la mancanza di chiarezza o di specificità si riferisce all'atto di citazione, traducendosi in una nullità dell'atto introduttivo, si applica la relativa disciplina dell'art. 164 c.p.c. => possibilità dell'**ordinanza di rigetto ai sensi del nuovo art. 183 quater c.p.c.**

Un atto è chiaro e sintetico quando rispetta le seguenti regole:

Regola della Quantità: Questa massima sottolinea l'importanza di fornire **informazioni in una misura bilanciata**. Un atto giudiziario deve **evitare sia l'eccesso di dettagli superflui**, che possono confondere o distrarre, **sia la carenza di informazioni cruciali**, che possono rendere l'argomentazione incomprensibile o incompleta. La precisione nell'apportare dati pertinenti e necessari è, quindi, un aspetto chiave per la chiarezza e l'efficacia del documento.

Regola della Qualità: Uno scritto legale deve fondarsi su **affermazioni accurate e supportate da prove**, quantomeno dedotte. Qualsiasi asserzione infondata o non corroborata da prove solide può minare gravemente la credibilità dell'intero scritto. Pertanto, l'adesione rigorosa a questa massima assicura che ogni affermazione sia veritiera e affidabile, caratteristiche fondamentali per ottenere la fiducia del lettore e per costruire un argomento persuasivo.

Regola della Relazione: **La pertinenza delle informazioni è cruciale**. Ogni elemento presentato deve essere direttamente rilevante per il caso in discussione. Informazioni irrilevanti possono distogliere l'attenzione dai punti chiave e indebolire la forza dell'argomentazione. Un atto giudiziario che si attiene rigorosamente alla rilevanza delle sue affermazioni si presenta come logicamente coeso e focalizzato, aumentando la sua capacità di persuasione.

Regola del Modo: Questa massima implica che **lo scritto sia organizzato, anche visivamente, in modo ordinato, logico e coerente**, evitando ambiguità e oscurità. La struttura dell'atto giudiziario dovrebbe guidare il lettore attraverso l'argomentazione in un flusso chiaro e sequenziale. L'ordine e la chiarezza nella presentazione dei fatti e delle argomentazioni non solo facilitano la comprensione, ma rafforzano anche l'impatto persuasivo del documento.

Art. 46, disp. att., c.p.c.

3. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

4. ...

5. **Il Ministro della giustizia**, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, **definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo**. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

6. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

7. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

DECRETO 7 agosto 2023, n. 110.

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 1	Limita l'applicabilità alle controversie con valore (< €.500.000)
Art. 2	Strutturazione dell'atto
Artt. 3 - 4	Limiti dimensionali e parti esenti (80k, 50k, 10k caratteri)
Art. 5	Deroghe ai limiti dimensionali (+ indice e breve sintesi)
Art. 6	Tecniche redazionali
Art. 7	Criteri redazionali provvedimenti giudice
Art. 8	Schemi informatici
Art. 9	Formazione
Art. 10	Osservatorio permanente

STRUTTURAZIONE DEGLI ATTI

(a) intestazione	(g) questioni pregiudiziali, preliminari e di merito
(b) parti	(h) conclusioni
(c) parole chiave	(i) mezzi di prova e indice documenti
(d) atto impugnato	(l) valore della controversia
(e) esposizione fatti e motivi in diritto	(m) richiesta distrazione spese
(f) riferimento ai documenti (<i>link</i>)	(n) ammissione patrocinio a spese dello Stato



ART. 2

2. Gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta e le memorie difensive nonché gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione: ...

e) **esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto**, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

g) con riguardo ai motivi di diritto, **esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito**, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, **con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate**;



LA ~~FORMA~~ STRUTTURA DEGLI ATTI

```
1 <fatto_questione1>
2 deduzioni in punto di fatto su questione uno
3 </fatto_questione1>
4
5 <diritto_questione1>
6 argomentazioni in diritto su questione uno
7 </diritto_questione1>
8
9 <conclusioni_questione1>
10 conclusioni su questione uno
11 </conclusioni_questione1>
12 |
```



ART8 - Schemi informatici

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del **decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n.44**, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 **definiscono le informazioni strutturate** nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, **in conformità ai criteri di cui all'articolo 2.**

Art.196-quater disp. att. c.p.c.
(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**...


Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza **ha luogo con modalità telematiche**.

LA FORMA DEGLI ATTI




DAI DOCUMENTI AI DATI

se tutti gli atti di parte e del giudicante sono in formato digitale e confluiscono nel fascicolo informatico, ogni atto dell'avvocato, del giudice, del processo (verbale) cessa di essere un atto isolato (documento) e diventa un aggregato provvisorio di informazioni condivise nel processo (dato) e ricomposte in vario modo in ragione della posizione di chi redige l'atto e della fase processuale.




Prof. Amedeo Santosuosso

in <https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/un-cambio-epocale-nella-giustizia-italiana-dai-documenti-ai-dati/>



```
Users > grocchi > Documents > RelazioniConvegni > CGT_29092023 > .\ Schema.xml > @ Atto_DM110_23 > @ esposizioneFatti > @ fatto
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2  <Atto_DM110_23>
3    <intestazione>
4      <UfficioGiudiziario>Tribunale di Brescia</UfficioGiudiziario>
5      <TipologiaAtto>Atto di citazione</TipologiaAtto>
6    </intestazione>
7    <parti>
8      <parte tipo="attore">
9        <nome>Paolo</nome>
10       <cognome>Rossi</cognome>
11       <codiceFiscale>ABCDEF12G34H567I</codiceFiscale>
12     </parte>
13     <parte tipo="convenuto">
14       <nome>Mario</nome>
15       <cognome>Bianchi</cognome>
16       <codiceFiscale>ABCDEF12G34H567I</codiceFiscale>
17     </parte>
18   </parti>
19   <paroleChiave>Contratto compravendita, Inadempimento, danno</paroleChia
Risoluzione, Risarcimento ve>
20   <esposizioneFatti>
21     <fatto>
22       Deduzioni in fatto su questione 1
23     </fatto>
24     <fatto>
25       | Deduzioni in fatto su questione
26     </fatto>
27   </esposizioneFatti>
28   <motiviDiritto>
29     <motivo>
30       Argomentazioni in diritto su questione 1
31     </motivo>
32     <motivo>
33       Argomentazioni in diritto su questione 2
34     </motivo>
35   </motiviDiritto>
36   <conclusioni>
37     <conclusione>
38       Conclusioni su questione 1
39     </conclusione>
40     <conclusione>
41       Conclusioni su questione 2
42     </conclusione>
43   </conclusioni>
44 </Atto_DM110_23>
```



Aggregazione organizzata e gerarchizzata dei dati ricevuti in input.



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli

Grazie per l'attenzione

Avv. Roberto Arcella

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Referente per l'Informatica e l'Innovazione

...con un sentito ringraziamento all'Avv. Giovanni Rocchi